

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 10 giugno 2019 - n. XI/1730

Approvazione della disciplina per il riconoscimento delle spese dei consorzi di bonifica per la realizzazione delle opere di bonifica e irrigazione (art. 95, comma 5 bis, l.r. 31/2008), delle opere di difesa del suolo (artt. 28, 29 e 30 l.r. 4/2016) e delle attività di gestione del reticolo idrico principale (art. 23 l.r. 37/2017)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il d.lgs. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici»;
- la l.r. 70/1983 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 30/2006 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare il titolo VII «Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione»;
- la l.r. 4/2016 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- la l.r. 37/2017 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018»;
- la d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 «Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)» e ss.mm.ii.;
- la comunicazione del Presidente di concerto con gli Assessori Rolfi, Foroni, Sertori e Cattaneo alla Giunta nella seduta del 10 luglio 2018, avente ad oggetto: consorzi di bonifica - coordinamento direzioni generali;

Considerato che la sopra richiamata l.r. 30/2006 e ss.mm.ii.:

- ha istituito il Sistema Regionale individuando, nell'allegato A2, i consorzi di bonifica tra i soggetti che lo costituiscono;
- prevede che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione siano svolti, di norma, tramite gli Enti del Sistema Regionale;
- prevede le modalità di raccordo tra la Regione e gli Enti del Sistema Regionale e che la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 77 della l.r. 31/2008, le opere di bonifica e irrigue ubicate nei comprensori di bonifica e di irrigazione sono considerate opere pubbliche di competenza regionale, alla cui esecuzione Regione provvede, di norma, tramite concessione ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 95 della l.r. 31/2008, vengono concessi contributi per la realizzazione delle opere di cui al richiamato art. 77;
- ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 della l.r. 4/16, sono conferite ai consorzi di bonifica ulteriori funzioni e attività concernenti la difesa del suolo, la realizzazione di opere idrauliche e il

supporto per l'individuazione e la manutenzione dei reticoli idrici principale e minore;

- ai sensi della l.r. 37/2017, art. 23 (Misure per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e dei canali e corsi d'acqua demaniali già compresi nel reticolo principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica afferenti ai comprensori di bonifica e irrigazione), con il quale è stato modificato l'art. 6 della l.r. 10/2009, la Regione può sottoscrivere convenzioni con singoli consorzi di bonifica finalizzate alla realizzazione di misure e interventi per la riqualificazione, il miglioramento ambientale e fruitivo, il presidio, la manutenzione e la difesa idraulica del reticolo principale e dei canali e corsi d'acqua demaniali, già compresi nel reticolo idrico principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica, nonché per l'attuazione delle pertinenti misure del programma di tutela e uso delle acque di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

Vista la d.g.r. 19 luglio 2013, n. 427 «Nuova disciplina in materia di riconoscimento ai Consorzi di Bonifica delle spese generali per le attività tecnico-amministrative svolte dal personale consortile per la realizzazione delle opere di bonifica ed irrigazione. Abrogazione della d.g.r. n. 32025 del 1980»;

Rilevato che, già dal 2014 vengono stipulate specifiche convenzioni con alcuni consorzi di bonifica per realizzare interventi di difesa del suolo e gestire corsi d'acqua del reticolo idrico naturale di competenza di Regione Lombardia, e che il coinvolgimento degli stessi in tali attività potrebbe essere incrementato;

Considerato che ai sensi del comma 5 bis dell'art. 95 della l.r. 31/2008, nel concorso finanziario alla spesa ritenuta ammissibile vengono riconosciute anche le spese per il personale dei consorzi impiegato nelle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del medesimo articolo, rimandando a specifico atto della Giunta la determinazione dell'entità, la modulazione e le modalità di rendicontazione;

Visto l'allegato A «Disciplina per il riconoscimento delle spese del personale e delle spese generali dei consorzi di bonifica per la realizzazione delle opere di bonifica e irrigazione (art. 95 comma 5 bis l.r. 31/2008), di difesa del suolo (artt. 28, 29 e 30 l.r. 4/2016) e delle attività di gestione del reticolo idrico principale (art. 23 l.r. 37/2017)», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che la disciplina suddetta definisce:

- l'oggetto e l'ambito di applicazione, precisando le voci che costituiscono le spese generali;
- quattro aliquote percentuali di spese per il personale consortile impiegato nelle attività tecnico-amministrative per realizzare le opere, organizzare e/o gestire attività di servizio o acquisizione di forniture per conto di Regione Lombardia;
- l'ambito di applicazione (attività di gestione del reticolo idrico regionale in attuazione dell'art. 23 l.r. 37/2017) per il quale sono riconosciute anche le spese per la gestione ordinaria dei consorzi, imputabile ai singoli interventi e alle singole attività, in base ad una rendicontazione analitica ovvero forfettariamente nella misura massima dello 0,5% dell'importo totale dell'intervento/attività;
- la percentuale della spesa massima ammissibile per il personale, per ciascuna fase di attuazione dell'intervento (progettazione dell'intervento; verifica della progettazione; esecuzione dei lavori) e delle singole attività;
- le modalità di rendicontazione delle spese di personale e la relativa modulistica;

Considerato che con tale provvedimento si intende dare una disciplina organica a tutte le attività che i consorzi svolgono nell'interesse di Regione Lombardia;

Ritenuto di approvare il sopra richiamato Allegato A e la relativa modulistica per la rendicontazione delle spese del personale consortile impiegato nelle attività tecnico-amministrative per la realizzazione delle opere di bonifica e irrigazione, di difesa del suolo e per le attività di gestione del reticolo idrico principale, stabilendo che la presente deliberazione sostituisce integralmente la d.g.r. 427/2013;

Ritenuto inoltre di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni della modulistica per la rendicontazione delle spese di cui sopra vengano approvate con atto dirigenziale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Disciplina per il riconoscimento delle spese del personale e delle spese generali dei consorzi di bonifica per la realizzazione delle opere di bonifica e irrigazione (art. 95 comma 5 bis l.r. 31/2008), di difesa del suolo (artt. 28, 29 e 30 l.r. 4/2016) e delle attività di gestione del reticolo idrico principale (art. 23 l.r. 37/2017)», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di abrogare la d.g.r. 19 luglio 2013, n. 427;

3. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni della modulistica per la rendicontazione delle spese di cui sopra vengano approvate con atto dirigenziale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A**DISCIPLINA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DEI CONSORZI DI BONIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE (ART. 95 COMMA 5 BIS L.R. 31/2008), (ART. 28, 29 e 30 l.r. 4/2016) E DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (ART. 23 L.R. 37/2017)****Sommario**

1. Premessa
2. Oggetto e ambito di applicazione
3. Opere di bonifica e irrigazione di competenza dei consorzi di bonifica, finanziate ai sensi art. 95 l.r. 31/2008
 - 3.1 Spese del personale interno
4. Attività di difesa del suolo in attuazione degli art. 28, 29 e 30 della l.r. 4/2016
 - 4.1 Spese del personale interno
 - 4.2 Costi indiretti del personale
5. Attività di gestione del reticolo idrico regionale in attuazione dell'art. 23 l.r. 37/2017
 - 5.1 Spese del personale interno
 - 5.2 Costi indiretti del personale
6. Ripartizione delle spese di personale per singole attività
7. Specifiche per la determinazione delle spese di personale interno
8. Modalità di rendicontazione delle spese di personale interno

1. Premessa

I consorzi di bonifica, ai sensi della l.r.31/2008, sono i soggetti strumentali per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione di competenza della Regione; essi, oltre che con fondi propri, possono operare con il concorso finanziario dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea (es. Programma di Sviluppo Rurale).

I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a carattere associativo, dotati in genere di una buona struttura tecnico-operativa che consente loro di poter adempiere, con le proprie risorse professionali, alle varie incombenze tecnico-amministrative per la manutenzione e l'adeguamento delle opere esistenti e per la realizzazione di nuove opere di bonifica e di irrigazione. Oltre a poter svolgere le attività relative alla progettazione, direzione lavori e alla sicurezza del cantiere, i consorzi di bonifica posseggono mezzi adeguati e personale qualificato e specializzato per realizzare lavori in amministrazione diretta e gestire le opere di bonifica e di irrigazione. Questo patrimonio di risorse umane e strumentali rappresenta ormai anche un valido punto di riferimento e di supporto per gli Enti competenti in materia di difesa del suolo e gestione dei reticoli idrici. Infatti, le convenzioni sottoscritte con Regione Lombardia, per la gestione e la manutenzione di corsi d'acqua del reticolo idrico principale, e con i comuni, per quelli del reticolo idrico minore, nonché l'affidamento di interventi da parte di AIPO, confermano il ruolo attivo e importante dei Consorzi di Bonifica nelle attività legate alla salvaguardia idraulica del territorio, alle attività di Protezione Civile, di riqualificazione dei corsi d'acqua e di polizia idraulica.

Per la realizzazione dei lavori di difesa del suolo i consorzi possono svolgere attività di progettazione, affidamento di lavori, direzione lavori e contabilità, sicurezza dei cantieri ed altri adempimenti di carattere tecnico-amministrativo finalizzati alla realizzazione degli interventi finanziati; queste attività sono svolte totalmente o parzialmente da personale interno e/o mediante affidamento di incarichi professionali.

Sulla scorta di queste capacità professionali ed operative maturate nel tempo dai consorzi sono stati previsti nel tempo ulteriori spazi di collaborazione tra gli stessi e Regione Lombardia. Le innovazioni alle disposizioni regionali in materia di bonifica e irrigazione (l.r. 31/2008) introdotte dalla Legge Regionale 4/2016 - anche sulla scorta delle esperienze degli ultimi anni che hanno quindi impegnato i Consorzi di Bonifica a gestire una serie di attività sul reticolo idrico di competenza di Regione, AIPO e Comuni - rafforzano il ruolo nel campo della difesa idraulica del territorio di questi soggetti, peraltro inclusi, a far tempo dall'entrata in vigore della l.r. 30/2006, nel Sistema Regionale.

L'inserimento infine di una ulteriore possibilità di convenzione per attività di gestione completa del reticolo regionale, comprendente sia l'esecuzione di opere idrauliche che attività di protezione civile e di polizia idraulica, è stato sancito dall'art. 23 della l.r. 37/2017 che riconosce i consorzi come punti di riferimento territoriale per la gestione dei corsi d'acqua in Regione Lombardia.

2. Oggetto e ambito di applicazione

Sia in ragione di competenze attribuite direttamente dalla normativa regionale, sia in attuazione di accordi e convenzioni, i consorzi di bonifica svolgono attività parzialmente o totalmente finanziate da Regione, le quali possono prevedere l'impiego di personale interno tecnico e/o amministrativo, con diversi livelli di coinvolgimento, ruoli e responsabilità. Il comma 5 bis) dell'art.95 della l.r. 31/2008, introdotto dalla l.r. 4/2016, prevede che tale impiego venga disciplinato con apposita delibera della Giunta regionale, nell'ambito del concorso finanziario di Regione alla spesa ritenuta ammissibile.

Già con d.g.r. X/427 del 19 luglio 2013 la Giunta regionale aveva disciplinato il riconoscimento ai consorzi di bonifica delle spese generali per le attività tecnico-amministrative svolte dal personale consortile per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, di cui all'art. 95 della l.r. 31/2008. Considerato che ai sensi dell'art. 80, comma 6 bis, della l.r. 31/2008, della l.r. 4 del 2016 e dell'art. 23 della l.r. 37/2017 sono state attribuite ai Consorzi di Bonifica ulteriori attività, oltre a quelle già previste dalla l.r. 31/2008 sulle opere di bonifica e irrigazione, si è reso necessario aggiornare ed integrare la disciplina vigente in merito a entità, modulazione e modalità di rendicontazione di tali spese, in relazione alle differenti fonti di finanziamento, nonché alla tipologia e alla complessità tecnica e amministrativa delle attività richieste.

Le altre funzioni e attività introdotte dalle più recenti normative, attuate eventualmente tramite apposite convenzioni, richiedono una determinazione chiara e condivisa delle modalità di riconoscimento delle spese generali e delle spese di personale consortile coinvolto nelle attività.

Per quanto attiene alle opere di bonifica e irrigazione su reticolo consortile in carico ai consorzi di bonifica, per gli interventi di difesa del suolo e per le attività di gestione del reticolo idrico regionale, eventualmente affidate ai consorzi di bonifica tramite accordi e convenzioni, la presente disciplina riprende e sviluppa quanto già disposto con d.g.r. 427/2013, definendone entità, modulazione, modalità di rendicontazione e dettagliando maggiormente l'articolazione delle aliquote inerenti le spese del personale.

Ai fini della presente disciplina, fanno parte della tipologia "spese generali" le seguenti voci:

- a) Spese ammissibili per il personale. E' composta dalla somma di due voci:
 - o spese del personale interno impiegato per le attività inerenti la progettazione, la realizzazione dell'opera e la gestione degli iter procedurali inerenti progettazione e realizzazione dell'opera o a qualunque titolo incaricati di programmare, organizzare e/o gestire attività connesse alla gestione dei corsi d'acqua per conto di Regione Lombardia;
 - o Costi indiretti del personale legati alla gestione ordinaria (a titolo esemplificativo: elettricità, spese telefoniche, affitti, cancelleria, ecc.) e ogni altro onere collegato direttamente all'attività e agli interventi affidati al Consorzio.

- b) spese sostenute per incarichi esterni inerenti progettazione e realizzazione dell'opera, svolgimento di servizi o acquisizione delle forniture previste
- c) incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove previsto.

Con il presente atto sono disciplinate unicamente le spese definite alla lettera a) rispetto alle quali si intende definire l'entità massima e modalità standardizzate di calcolo della spesa ammissibile, in base alle attività in cui è effettivamente impiegato il personale consortile, nonché di rendicontazione delle spese, in ottica di trasparenza e di semplificazione.

Per la trattazione delle tipologie di spesa di cui alle lettere b) e c) si rimanda al vigente decreto legislativo di cui sopra.

La regolamentazione delle spese del personale è effettuata per le seguenti categorie:

1. le opere di bonifica e irrigazione su reticolo consortile: spese generali e dettaglio delle spese di personale (art. 95 comma 5 bis l.r. 31/2008);
2. gli interventi di difesa del suolo su reticolo regionale, sul reticolo consortile finalizzate alla difesa del suolo, ovvero eventualmente su reticolo minore: spese generali e dettaglio delle spese di personale (artt. 28, 29 e 30 l.r. 4/2016);
3. le attività di gestione del reticolo idrico principale di competenza regionale: spese generali e dettaglio delle spese di personale (art. 23 l.r. 37/2017).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle convenzioni in corso, per le spese non ancora rendicontate.

3. Opere di bonifica e irrigazione di competenza dei consorzi di bonifica, finanziate ai sensi art. 95 l.r. 31/2008

Per la progettazione e la realizzazione di opere di bonifica e irrigazione affidate ai sensi dell'art. 77 e finanziate ai sensi art. 95 L.R. 31/2008, tra le tipologie di **spese generali** elencate al Par. 2, sono ammissibili:

- a) Spese ammissibili per il personale:
 - o Spese del personale interno impiegato per le attività inerenti la progettazione, la realizzazione dell'opera e la gestione degli iter procedurali inerenti progettazione e realizzazione dell'opera.
- b) spese sostenute per incarichi esterni inerenti progettazione e realizzazione dell'opera, svolgimento di servizi o acquisizione delle forniture previste (lettera b) Par.2);
- c) incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove previsto (lettera c) Par. 2).

Di seguito si dettagliano le quote percentuali relative alle voci ammissibili di cui sopra.

3.1 Spese del personale interno

Le quote massime ammissibili di spese del personale si specificano di seguito, in base alla tipologia di attività di cui si compone l'intervento:

- lavori in appalto: progettazione, esecuzione o entrambi;
- lavori da eseguire con personale del Consorzio ("amministrazione diretta"): progettazione, esecuzione o entrambi.

Lavori in appalto

In continuità con quanto già previsto nella d.g.r. 427/2013, per le opere di cui al presente paragrafo sono ammissibili **spese di personale interno** fino ai seguenti limiti massimi, in relazione all'entità dei lavori, calcolata come somma di lavori a base d'asta, lavori in amministrazione diretta, oneri della sicurezza, eventuali oneri di esproprio e di acquisizioni temporanee di aree, al netto dell'IVA:

- Fino al **12%**, per importi **pari o inferiori a € 180.000** per un massimo di € 18.000;
- Fino al **10%**, per importi **tra € 180.000 e € 375.000** per un massimo di € 30.000;
- Fino all'**8%**, per importi **tra € 375.001 e € 675.000** per un massimo di € 40.000;
- Fino al **6%** per importi **tra € 675.001 e € 1.200.000** per un massimo di € 60.000;
- Fino al **5%**, per importi **pari o superiori a € 1.200.000** per un massimo definito in sede dell'atto convenzionale sulla base della tipologia di intervento.

In aggiunta alle quote di cui sopra, qualora gli interventi siano caratterizzati da particolari complessità, è possibile applicare degli incrementi percentuali in relazione alle seguenti specifiche casistiche:

- Intervento soggetto a procedura per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), autorizzazione di impatto ambientale (A.I.A.): **+1,5%**;
- Intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica: **+0,5%**;
- Intervento soggetto ad autorizzazione monumentale: **+0,5%**.

Sulla base della ripartizione delle attività inerenti l'intervento tra personale interno e incarichi esterni, **si applicano le aliquote indicate nella tabella n. 3 al successivo Par. 6.**

Lavori da eseguire con personale del Consorzio

Per le attività di cui al presente paragrafo, tra le **spese del personale interno** non sono da computarsi i costi del personale che contribuisce alla realizzazione operativa dell'intervento ma solamente quello inerente ad attività di progettazione e gestione del personale impiegato (organizzazione del personale operativo, gestione delle pratiche autorizzative, ecc.).

L'ammontare massimo ammissibile della quota parte di spese generali inerente il personale interno è calcolato sulla base dell'importo stimato per l'esecuzione dell'intervento, nei limiti delle quote definite per i lavori in appalto.

4. Attività di difesa del suolo in attuazione degli art. 28, 29 e 30 della l.r. 4/2016

Per attività di difesa del suolo, di norma sul reticolo idrico di diretta competenza regionale, per i quali Regione Lombardia intende avvalersi dei consorzi di bonifica, sono sottoscritti specifici atti convenzionali, con cui il consorzio accetta il ruolo di ente attuatore e riceve di conseguenza un finanziamento per la progettazione e/o realizzazione, talora di provenienza statale o comunitaria, che copre generalmente il costo dell'intervento al 100%.

Gli interventi di manutenzione di bacino o di asta fluviale in attuazione di pianificazione e/o programmazione statale o regionale, oggetto di specifiche convenzioni, rientrano nella casistica del presente paragrafo.

Tra le tipologie di spese generali elencate al Par. 2, sono ammissibili:

a) Spese ammissibili per il personale. E' composta dalla somma di due voci:

- o Spese del personale interno impiegato per le attività inerenti la progettazione, la realizzazione dell'opera e la gestione degli iter procedurali inerenti progettazione e realizzazione dell'opera o a qualunque titolo incaricati di programmare, organizzare e/o gestire attività connesse alla gestione dei corsi d'acqua in nome e per conto di Regione Lombardia;
- o Costi indiretti del personale legati alla gestione ordinaria (a titolo esemplificativo: elettricità, spese telefoniche, affitti, cancelleria, ecc.) e ogni altro onere collegato direttamente all'attività e agli interventi affidati al Consorzio.

b) spese sostenute per incarichi esterni inerenti progettazione e realizzazione dell'opera, svolgimento di servizi o acquisizione delle forniture previste

c) incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove previsto.

In ragione dell'ammissibilità prevista dalla fonte del finanziamento, **in sede di definizione dell'atto convenzionale** potrà essere definito un importo massimo di **spese generali ammissibili**.

Di seguito si dettagliano le quote percentuali relative alle voci ammissibili di cui sopra.

4.1 Spese del personale interno

Le quote massime ammissibili di spese del personale si specificano di seguito, in base alla tipologia di attività di cui si compone l'intervento di difesa del suolo:

- lavori in appalto: progettazione, esecuzione o entrambi;
- lavori da eseguire con personale del Consorzio ("amministrazione diretta"): progettazione, esecuzione o entrambi;
- servizi di natura tecnica ed intellettuale che non siano di progettazione dell'intervento (es. studi idraulici, ambientali, rilievi propedeutici alla progettazione, servizi informatici...).
- forniture e posa di materiale.

Lavori in appalto

Per le attività di cui al presente paragrafo sono ammissibili **spese di personale interno** fino ai seguenti limiti massimi, in relazione all'entità dei lavori, calcolata come somma di lavori a base d'asta, lavori in amministrazione diretta, oneri della sicurezza, eventuali oneri di esproprio e di acquisizioni temporanee di aree, al netto dell'IVA:

- Fino al **12%**, per importi **pari o inferiori a € 180.000** per un massimo di € 18.000;
- Fino al **10%**, per importi **tra € 180.000 e € 375.000** per un massimo di € 30.000;
- Fino all'**8%**, per importi **tra € 375.001 e € 675.000** per un massimo di € 40.000;
- Fino al **6%** per importi **tra € 675.001 e € 1.200.000** per un massimo di € 60.000;
- Fino al **5%**, per importi **pari o superiori a € 1.200.000** per un massimo definito in sede dell'atto convenzionale sulla base della tipologia di intervento.

In sede di definizione dell'atto convenzionale, sulla base di una valutazione di congruità e delle effettive risorse di personale consortile da impiegare verosimilmente nell'attività connesse alla realizzazione degli interventi, Regione si riserva di ridurre la quota di spesa massima ammissibile ad un valore inferiore al **5%**, per lavori di importo superiori ad € 1.200.000.

In aggiunta alle quote di cui sopra, qualora gli interventi siano caratterizzati da particolari complessità, è possibile applicare degli incrementi percentuali in relazione alle seguenti specifiche casistiche:

- Intervento soggetto a procedura per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), autorizzazione di impatto ambientale (A.I.A): **+1,5%**;
- Intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica: **+0,5%**;
- Intervento soggetto ad autorizzazione monumentale: **+0,5%**.

Tenendo conto della ripartizione delle attività inerenti l'intervento tra personale interno e incarichi esterni, **si applicano le aliquote indicate nella tabella n. 3 al successivo Par. 6.**

Lavori da eseguire con personale del Consorzio

Per gli interventi di cui al presente paragrafo, tra le **spese del personale interno** non sono da computarsi i costi del personale che contribuisce alla realizzazione operativa dell'intervento ma solamente quello inerente ad attività di

progettazione e gestione del personale impiegato (organizzazione del personale operativo, gestione delle pratiche autorizzative, ecc.).

L'ammontare massimo ammissibile della quota parte di spese generali inerente il personale interno è calcolato sulla base dell'importo stimato per l'esecuzione dell'intervento e dell'attività, nei limiti delle quote definite per i lavori in appalto.

Attività di natura tecnica ed intellettuale che non siano di progettazione dell'intervento

Per gli appalti esterni relativi ad attività di natura tecnica ed intellettuale (es. studi idraulici, ambientali, rilievi propedeutici alla progettazione, servizi informatici...), che non siano di progettazione dell'intervento, sono ammissibili **spese del personale interno** dell'importo del servizio a base d'asta, al netto dell'IVA e di tutti gli eventuali oneri da riconoscere all'aggiudicatario dell'attività (es. CNPAIA, ecc.) secondo le seguenti quote:

- Fino al **7%**, per importi **pari o inferiori a € 55.000** per un massimo di € 2.800;
- Fino al **5%**, per importi **tra € 55.000 e € 490.000** per un massimo di € 14.700;
- Fino al **3%**, per importi **pari o superiori a € 490.000** per un importo massimo definito in sede dell'atto convenzionale sulla base della tipologia di intervento.

Alle quote di cui sopra **non si applica la ripartizione definita nella tabella n. 3 al successivo Par.6.**

Nel caso di svolgimento di tali attività unicamente tramite personale interno al Consorzio, il riconoscimento delle spese del personale impiegato è determinato da Regione in sede di definizione dell'atto convenzionale, sulla base di una valutazione di congruità condivisa con il Consorzio stesso.

Forniture e posa di materiale

Per gli appalti esterni relativi a forniture e posa di materiale, sono ammissibili **spese del personale interno** nei limiti delle quote previste per le attività di natura tecnica ed intellettuale che non siano di progettazione dell'intervento, in relazione all'importo a base d'asta, al netto dell'IVA.

4.2 Costi indiretti del personale

Il rimborso dei costi indiretti del personale è riconosciuto in aggiunta alle spese del personale interno in regime forfettario nei limiti percentuali del 15% sulla base dell'importo delle spese del personale interno calcolate al Par. 4.1, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, art. 68, comma 1, lettera b).

Nella tabella seguente si allega un elenco di voci esemplificative dei costi indiretti del personale. Tale elenco non è esaustivo e si riferisce alle voci di bilancio previste dalla normativa vigente (D.G.R. 30 marzo 2001 – N. 7/4041).

Tab. 1 – Elenco non esaustivo delle voci esemplificative dei costi indiretti del personale

VOCI DI SPESA
MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI
FITTI UFFICI; SPESE CONDOMINIALI
ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E MOBILI
CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI
ESERCIZIO SISTEMA INFORMATICO (MANUTENZIONE E ASSISTENZA)
AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE)
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, FORZA MOTRICE, GAS, RISCALDAMENTO, ACQUA), PULIZIA UFFICI
SPESE POSTALI
AMMINISTRAZIONE RETE TELEFONIA FISSA UFFICI; DOTAZIONE ED ESERCIZIO TELEFONIA MOBILE
SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI
SPESE PER CONSULENZE, COLLABORATORI VARI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
D.L.G.S. 81/08 - SICUREZZA AZIENDALE (COMPRESSE VISITE MEDICHE) – ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – FORMAZIONE TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE, ...
ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI RC PATRIMONIALE
NOLEGGIO AUTOMEZZI, COSTI ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO
RIMBORSO NOTA SPESE A PIE' DI LISTA
AGGIORNAMENTI CATASTALI
ELABORAZIONE PAGHE
IMPOSTE E TASSE SU IMMOBILI E PATRIMONIO
VIGILANZA UFFICI E MAGAZZINI

5. Attività di gestione del reticolo idrico regionale in attuazione dell'art. 23 l.r. 37/2017

I Consorzi di Bonifica supportano Regione Lombardia oltre che per le attività di difesa del suolo e la realizzazione di opere idrauliche per la gestione e manutenzione dei reticoli idrici principale. Inoltre, alla luce di quanto illustrato in premessa, appare chiaro che i Consorzi, in forza di quanto disposto in legge, contribuiscono, grazie alla sottoscrizione di specifiche Convenzioni, al controllo e alla gestione integrata del territorio e non solo all'esecuzione puntuale di opere ed interventi.

Attuando infatti l'art. 23 l.r. 37/2017, mediante Convenzioni sottoscritte con Regione Lombardia i Consorzi contribuiscono alla tutela della pubblica incolumità e della salvaguardia idraulica del territorio. Attraverso questa modalità operativa i Consorzi sorvegliano i corsi d'acqua anche al fine di attivare il servizio di piena, progettano e realizzano lavori urgenti e manutenzioni di opere e corsi d'acqua del reticolo idrico principale, elaborano pareri per l'espressione di compatibilità idraulica ed individuano scenari ottimali di bacino e realizzano i relativi interventi.

Inoltre, possono segnalare le necessità di manutenzione degli invasi e gestiscono vasche di laminazione sulla base di specifici protocolli approvati dalla Regione.

Tra le tipologie di spese generali elencate al Par. 2, sono ammissibili:

- a) Spese ammissibili per il personale: è composta dalla somma di due voci:
- o Spese del personale interno impiegato per le attività inerenti la progettazione, la realizzazione dell'opera e la gestione degli iter procedurali inerenti progettazione e realizzazione dell'opera o a qualunque titolo incaricati di programmare, organizzare e/o gestire attività connesse alla gestione dei corsi d'acqua in nome e per conto di Regione Lombardia;
 - o Costi indiretti del personale legati alla gestione ordinaria (a titolo esemplificativo: elettricità, spese telefoniche, affitti, cancelleria, ecc.) e ogni altro onere collegato direttamente all'attività e agli interventi affidati al Consorzio.
- b) spese sostenute per incarichi esterni inerenti progettazione e realizzazione dell'opera, svolgimento di servizi o acquisizione delle forniture previste
- c) incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove previsto.

Tra le spese generali non sono da computarsi i costi di personale che contribuisce alla realizzazione operativa dell'intervento o dell'attività (a titolo esemplificativo: operai per lavori in amministrazione diretta, o tecnici che svolgono servizio di reperibilità), ma solo il personale coinvolto a vario titolo nell'organizzazione e gestione dell'attività stessa.

Fermo restando quanto appena riportato, in ragione del tipo di attività prevista e qualora il Comitato tecnico lo ritenga necessario, è comunque possibile stabilire in **sede di definizione della programmazione** una quota massima di **spese generali ammissibili**.

Di seguito si dettagliano le quote percentuali relative alle voci ammissibili di cui sopra.

5.1 Spese del personale interno

Per quanto riguarda le spese del personale, si specificano le quote massime ammissibili in base alle seguenti tipologia di attività di cui si compone l'intervento:

- lavori in appalto: progettazione, esecuzione o entrambi;
- lavori da eseguire con personale del Consorzio ("amministrazione diretta"): progettazione, esecuzione o entrambi, comprese le attività ordinarie (correnti) per la gestione del reticolo;
- servizi di natura tecnica ed intellettuale che non siano di progettazione dell'intervento (es. studi idraulici, ambientali, rilievi propedeutici alla progettazione, servizi informatici...);
- forniture e posa di materiale.

Lavori in appalto

Per gli interventi, opere o attività afferenti Convenzioni con Regione Lombardia di cui al presente paragrafo – riferite quindi al reticolo idrico principale di competenza regionale - sono ammissibili **spese del personale interno** fino ai seguenti limiti massimi, in relazione all'entità dei lavori, calcolata come somma di lavori a base d'asta, lavori in amministrazione diretta, oneri della sicurezza, eventuali oneri di esproprio e di acquisizioni temporanee di aree, al netto dell'IVA:

- Fino al **12%**, per importi **pari o inferiori a € 180.000** per un massimo di € 18.000;
- Fino al **10%**, per importi **tra € 180.000 e € 375.000** per un massimo di € 30.000;
- Fino all'**8%**, per importi **tra € 375.001 e € 675.000** per un massimo di € 40.000;
- Fino al **6%** per importi **tra € 675.001 e € 1.200.000** per un massimo di € 60.000;
- Fino al **5%**, per importi **pari o superiori a € 1.200.000** per un massimo definito in sede dell'atto convenzionale sulla base della tipologia di intervento.

In aggiunta alle quote di cui sopra, qualora gli interventi siano caratterizzati da particolari complessità, è possibile applicare degli incrementi percentuali in relazione alle seguenti specifiche casistiche:

- Intervento soggetto a procedura per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), autorizzazione di impatto ambientale (A.I.A): **+1,5%**;
- Intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica: **+0,5%**;
- Intervento soggetto ad autorizzazione monumentale: **+0,5%**.

In caso di lavori parzialmente affidati a operatori terzi vanno considerate le singole macroattività e le aliquote relative di cui alla tabella n. 3 del Par. 6 in relazione della ripartizione delle attività inerenti l'intervento tra personale interno e incarichi esterni.

Lavori da eseguire con personale del Consorzio

Per le attività di cui al presente paragrafo, tra le **spese del personale interno** non sono da computarsi i costi del personale che contribuisce alla realizzazione operativa dell'intervento ma solamente quello inerente ad attività di progettazione e gestione del personale impiegato (organizzazione del personale operativo, gestione delle pratiche autorizzative, ecc.).

L'ammontare massimo ammissibile della quota parte di spese generali inerente il personale interno è calcolato sulla base dell'importo stimato per l'esecuzione dell'intervento e dell'attività, nei limiti delle quote definite per i lavori in appalto.

Attività di natura tecnica ed intellettuale che non siano di progettazione dell'intervento

Per gli appalti esterni relativi ad attività di natura tecnica ed intellettuale (es. studi idraulici, ambientali, rilievi propedeutici alla progettazione, servizi

informatici...), che non siano di progettazione dell'intervento, sono ammissibili **spese del personale interno** dell'importo dell'attività a base d'asta, al netto dell'IVA e di tutti gli eventuali oneri da riconoscere all'aggiudicatario dell'attività (es. CNPAIA, ecc.) secondo le seguenti quote:

- Fino al **7%**, per importi **pari o inferiori a € 55.000** per un massimo di € 2.800;
- Fino al **5%**, per importi **tra € 55.000 e € 490.000** per un massimo di € 14.700;
- Fino al **3%**, per importi **pari o superiori a € 490.000** per un importo massimo definito in sede dell'atto convenzionale sulla base della tipologia di intervento.

Alle quote definite nei punti precedenti **non si applica la ripartizione definita nella tabella n. 3 al Par.6.**

Nel caso di svolgimento di tali servizi unicamente tramite personale interno al Consorzio, il riconoscimento delle spese del personale impiegato è determinato da Regione in sede di definizione dell'atto convenzionale, sulla base di una valutazione di congruità condivisa con il Consorzio stesso.

Forniture e posa di materiale

Per gli appalti esterni relativi a forniture e posa di materiale, sono ammissibili **spese del personale interno** nei limiti delle quote previste per le attività di natura tecnica ed intellettuale, che non siano di progettazione dell'intervento, in relazione all'importo a base d'asta, al netto dell'IVA.

5.2 Costi indiretti del personale

Il rimborso dei costi indiretti del personale è riconosciuto in aggiunta alle spese del personale interno in relazione alla pluralità e natura delle attività od azioni svolte dai Consorzi per Regione Lombardia in forza delle convenzioni sopra richiamate. Tale tipologia di spesa è ammissibile in regime forfettario nei limiti percentuali del 15% sulla base dell'importo delle spese del personale interno calcolate al Par. 5.1, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, art. 68, comma 1, lettera b).

Nella tabella seguente si allega un elenco di voci esemplificative dei costi indiretti del personale. Tale elenco non è esaustivo e si riferisce alle voci di bilancio previste dalla normativa vigente (D.G.R. 30 marzo 2001 – N. 7/4041).

Tab. 2 – Elenco non esaustivo delle voci esemplificative dei costi indiretti del personale

VOCI DI SPESA
MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI
FITTI UFFICI; SPESE CONDOMINIALI
ACQUISTO E MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO E MOBILI
CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI

ESERCIZIO SISTEMA INFORMATICO (MANUTENZIONE E ASSISTENZA)
AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO (ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE)
UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, FORZA MOTRICE, GAS, RISCALDAMENTO, ACQUA), PULIZIA UFFICI
SPESE POSTALI
AMMINISTRAZIONE RETE TELEFONIA FISSA UFFICI; DOTAZIONE ED ESERCIZIO TELEFONIA MOBILE
SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICI
SPESE PER CONSULENZE, COLLABORATORI VARI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
D.L.G.S. 81/08 - SICUREZZA AZIENDALE (COMPRESSE VISITE MEDICHE) – ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – FORMAZIONE TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE, ...
ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI RC PATRIMONIALE
NOLEGGIO AUTOMEZZI, COSTI ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO
RIMBORSO NOTA SPESE A PIE' DI LISTA
AGGIORNAMENTI CATASTALI
ELABORAZIONE PAGHE
IMPOSTE E TASSE SU IMMOBILI E PATRIMONIO
VIGILANZA UFFICI E MAGAZZINI

6. Ripartizione delle spese di personale per singole attività

Il consorzio, nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai precedenti Par. 3, 4 e 5, potrà svolgere le relative attività tecniche ed amministrative impiegando esclusivamente o parzialmente il proprio personale, nonché affidandone parte a professionisti esterni, ovvero ricorrere esclusivamente a questi ultimi.

Le attività svolte dal personale consortile riguardano, in linea generale: la gestione dell'iter procedimentale delle diverse fasi progettuali, l'affidamento e la gestione di eventuali appalti per la realizzazione, la progettazione (fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva), la direzione dei lavori, la gestione del cantiere, la contabilizzazione/rendicontazione dei lavori e delle spese, il coordinamento della sicurezza del cantiere nelle fasi progettuali e di esecuzione dei lavori.

Il calcolo dell'importo massimo delle spese di personale ammissibili è effettuato in sede di **definizione del quadro economico di progetto**, sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta e/o in amministrazione diretta e degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, nonché di eventuali oneri di esproprio e acquisizioni temporanee di aree.

La percentuale di spese del personale massima ammissibile da applicare per il calcolo dell'importo è calcolabile dal Consorzio tramite i seguenti passaggi:

- 1) A partire dall'importo definito al capoverso precedente, si stabilisce la quota percentuale massima di spese del personale ammissibile sulla base della suddivisione riportata nei Par. 3, 4 e 5;

- 2) Utilizzando la suddivisione riportata in tab. 3, il Consorzio individua le aliquote legate alle attività che intende svolgere e secondo quali modalità (con personale interno, professionisti esterni, ovvero svolge in co-progettazione) e ne fa la somma;
- 3) L'aliquota totale individuata al punto 2) rappresenta la quota parte di percentuale definita al punto 1 in relazione alle attività effettivamente svolte;
- 4) La percentuale per il calcolo dell'importo massimo ammissibile di spese del personale è dunque data dal prodotto di quelle calcolate ai punti 1) e 2);
- 5) A quest'ultima, nel caso dei Par. 4 e 5, è possibile aggiungere la quota di Costi indiretti del personale secondo le modalità definite al Par. 4.2 e 5.2.

Esempio pratico:

“Lavori di ripristino spondale su reticolo principale per un importo comprendente lavori, oneri sicurezza, espropri ed al netto di IVA pari a €170.000,00. Al Consorzio, tramite apposita Convenzione, è stata affidata la redazione di tutte le fasi progettuali, di appalto e realizzazione dell'opera”

Calcolo della percentuale di spese del personale interno ammissibile:

- 1) I lavori riguardano il reticolo regionale, pertanto si applicano le aliquote del Par. 4. Per importi pari a € 170.000,00 la massima percentuale di spese del personale interno ammissibile è pari al **12%**;
- 2) Il Consorzio, a seguito di valutazioni interne, tra le attività richieste decide di affidare esternamente la progettazione dell'intervento, la direzione lavori e la sicurezza; internamente la verifica della progettazione, l'appalto ed il collaudo amministrativo e la procedura di V.I.A.;
- 3) Seguendo la Tab. 3, si calcola la quota parte della massima percentuale di spese del personale ammissibile (**41%**) come segue:
 - Progettazione dell'intervento: **25%** dato dalla somma di:
 - Fattibilità tecnico-economica: 8%;
 - Definitivo: 9%;
 - Esecutivo: 8%;
 - Verifica della progettazione: **2%**
 - Esecuzione dei lavori: **14%** dato dalla somma di:
 - Appalto dei lavori: 5%;
 - Direzione e contabilizzazione lavori: 2%;
 - Sicurezza lavori: 2%;
 - Collaudo amministrativo: 5%.
- 4) Percentuale di calcolo ammissibile per le spese di personale interno:

$$12\% * 0,41 = 4,92\%$$

5) L'intervento è soggetto a V.I.A. e pertanto la quota definita al punto precedente risulta incrementata di 1,5%. Pertanto la quota finale di calcolo è data da:

$$\%_{\max} = 4,92\% + 1,5\% = 6,42\%$$

Calcolo dell'importo massimo ammissibile delle spese di personale interno:

$$\text{Spese di personale interno} = € 170.000,00 * 6,42\% = € 10.914,00$$

Calcolo dell'importo massimo ammissibile dei costi indiretti del personale:

$$\text{Costi indiretti del personale} = € 10.914,00 * 15\% = € 1.637,10$$

Pertanto, le spese ammissibili del personale sono date da:

$$\text{Spese ammissibili del personale} = € 10.914,00 + € 1.637,10 = € 12.551,10$$

Tab. 3 – Aliquote spese del personale in funzione della ripartizione delle attività inerenti l'opera tra personale interno e incarichi esterni

Fase di attuazione dell'intervento	Descrizione delle singole attività	Aliquote per singole attività		Co-progettazione*
		Esecuzione interna	Affidamento esterno	
Progettazione dell'intervento	Fattibilità tecnico-economica	15%	8%	9%
	Definitivo	18%	9%	10%
	Esecutivo	15%	8%	9%
Verifica della progettazione		2%	1%	1,5%
Esecuzione dei lavori	Appalto dei lavori	5%	3%	n.a.**
	Direzione e contabilizzazione lavori	30%	2%	n.a.**
	Sicurezza lavori	10%	2%	n.a.**
	Collaudo amministrativo	5%	2%	n.a.**
	Totale	100%	35%	

*Per co-progettazione si intende l'affidamento a professionisti esterni della progettazione, con coordinamento e firma del progetto anche da parte di personale tecnico interno del consorzio.

** n.a. = non ammissibile

7. Specifiche per la determinazione delle spese di personale interno

La spesa del personale impiegato nelle attività oggetto della presente disciplina riguarda **esclusivamente i dipendenti effettivamente impiegati** per la realizzazione delle attività e deve essere calcolata in modo analitico, riportando per ciascuno di essi le ore di lavoro effettivamente impiegate nelle attività ed i relativi costi.

Sono ammissibili spese del personale dipendente o assimilato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, purché sia previsto, da contratto, un orario di lavoro.

E' ammissibile come spesa di personale l'assunzione di collaboratori esterni occasionali solo se impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'opera/intervento/attività. Il personale assunto tramite contratto di collaborazione (occasionale, partita IVA, ecc.), senza orario di lavoro, non è da

considerarsi parte del personale interno del Consorzio ed è rendicontabile nell'ambito delle spese sostenute per incarichi esterni (lettera b) Par.2).

La determinazione del costo del personale deve essere effettuata per ogni singolo addetto coinvolto ed è quantificata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente impiegate nell'attività, del costo orario e delle quote IRAP, INPS, ENPAIA Previdenza/INAIL, fondo prev. Ex. Art. 145 CCNL, ENPAIA Quiescenza, TFR imputate nel mese, straordinari ed ogni onere connesso all'attività (es. assicurazione), da riportare analiticamente in appositi moduli.

8. Modalità di rendicontazione delle spese di personale interno

Per tutte le attività oggetto della presente disciplina la rendicontazione delle spese di personale è effettuata in modo analitico sulla base della seguente documentazione giustificativa:

- Tabella ore lavorate mensili (timesheet) per ciascun dipendente, firmato dall'interessato e dal RUP (All. n. A.1);
- Tabella riepilogativa di tutto il personale coinvolto riportante l'importo totale per ciascun addetto, firmata dal RUP (All. n.A.2);
- Dichiarazione riportante il costo orario medio annuo per dipendente, comprendente sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio consortile competente in materia di personale.

Quest'ultima voce va determinata dividendo per 1.748 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati comprendenti gli oneri IRAP, INPS, ENPAIA Previdenza/INAIL, fondo prev. Ex. Art. 145 CCNL, ENPAIA Quiescenza, TFR imputate nel mese, straordinari ed ogni onere connesso all'attività (es. assicurazione).

La frequenza della rendicontazione è stabilita di volta in volta con atti dei dirigenti competenti per le singole attività, nonché nei singoli atti convenzionali.

ALLEGATO 1. MODULISTICA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE CONSORTILE

- | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| A.1 | Tabella ore lavorate singolo dipendente (timesheet) | | | | |
| A.2 | Prospetto riepilogativo del personale coinvolto | | | | |

ALLEGATO A.1 - TABELLA ORE LAVORATE SINGOLO DIPENDENTE (TIMESHEET)

CONSORZIO DI BONIFICA:

Titolo progetto

DIPENDENTE:

MESE/ANNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE	Attività svolta	€/ORA/giorno netto/lordo	TOTALE	IRAP	INPS	ENPAIA PREVID.	ENPAIA QUIESC.	TOT.GEN.
ORE /GIORNI																																0								€ -

MESE/ANNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE		€/ORA/giorno netto/lordo	TOTALE	IRAP	INPS	ENPAIA PREVID.	ENPAIA QUIESC.	TOT.GEN.
ORE /GIORNI																																0								€ -

MESE/ANNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE		€/ORA/giorno netto/lordo	TOTALE	IRAP	INPS	ENPAIA PREVID.	ENPAIA QUIESC.	TOT.GEN.
ORE /GIORNI																																0								€ -

MESE/ANNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTALE		€/ORA/giorno netto/lordo	TOTALE	IRAP	INPS	ENPAIA PREVID.	ENPAIA QUIESC.	TOT.GEN.
ORE /GIORNI																																0								€ -

TOTALE COMPLESSIVO	0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
---------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Luogo,

Data:

IL RUP

IL DIPENDENTE

**ALLEGATO A.2 - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL PERSONALE
COINVOLTO**

Consorzio di Bonifica -----

Via -----

C.F. _____ Tel. _____ fax _____

**RIEPILOGO SPESE PERSONALE IMPIEGATO PER LE ATTIVITA' TECNICO-
AMMINISTRATIVE CONNESSE AI LAVORI DI CUI AL PROGETTO
"TITOLO"**

<i>DIPENDENTI</i>	<i>IMPORTO TOTALE PAGATO PER CIASCUN DIPENDENTE</i>
NOME COGNOME	
NOME COGNOME	
NOME COGNOME	
NOME COGNOME	
NOME COGNOME	
NOME COGNOME	
.....	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 0,00

Il RUP

Luogo,

Data: